

Verbale dell'Assemblea Straordinaria "Semplificata" tenutasi in data 22/9/2022, alle ore 18, in seconda convocazione, presso l'Associazione Pro Loco, sala FaroArte, di Marina di Ravenna, in piazzale Marinai d'Italia 20.

Il Presidente Giancarlo Bazzoni, dopo avere salutato i Soci intervenuti, dichiara aperta, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria "Semplificata".

Il Segretario Ubaldo Anzelmo procede alla presa in carico e verifica della validità delle deleghe pervenute: risultano valide n. ~~5~~²⁷ deleghe; quindi procede alla verifica della presenza dei Soci, mediante appello nominale: risultano presenti n. ~~27~~²⁷ Soci; infine distribuisce ai presenti copia della proposta di Statuto, adeguato in base alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche).

Il Presidente, constatato il numero dei Soci presenti e il numero delle deleghe valide, dichiara validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione.

Dopo aver ricordato l'ordine del giorno - Modifiche allo Statuto e Varie ed eventuali - riepiloga i motivi che hanno condotto alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria e la modalità di votazione "Semplificata", equiparabile alla modalità prevista per l'Assemblea Ordinaria, a maggioranza dei voti, che verrà adottata per le delibere prese in questa sessione.

Il Presidente prosegue illustrando l'iter, intrapreso già da tempo, per giungere alla stesura della proposta delle modifiche del nuovo Statuto, ora sottoposto alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea nella stesura definitiva.

Infine ricorda che il percorso di adeguamento dello Statuto, si concluderà con la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente, seguendo il testo della proposta del nuovo Statuto, distribuito agli intervenuti, lo illustra, articolo per articolo, soffermandosi sulle modifiche rispetto al testo del vecchio Statuto e dando parola e spazio agli interventi dei Soci presenti:

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Ravenna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera ~~dell'Assemblea ordinaria~~ del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

5) entrate derivanti da attività di interesse generale;

7) ~~proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;~~ entrate da attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

9) ~~entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;~~

10) contributi da privati;

11) rendite patrimoniali;

12) proventi delle attività di raccolta fondi;

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ~~e di quelle ad esso direttamente connesse~~, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche ~~private~~ senza scopo di lucro o economico.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

I soci persone fisiche devono avere piena capacità giuridica ed incensurabile condotta morale e civile. ~~ed età non inferiore ai 18 anni.~~

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi degli organi associativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ~~con possibilità di ottenere copia~~ previa richiesta scritta inviata al Consiglio direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile entro 15 giorni dal ricevimento della

richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione stessa.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- ~~il Segretario.~~

Art. 8 - L'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati ~~maggiorenni~~ in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

~~• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;~~

~~Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.~~

~~Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.~~

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, comprendente il librario e storico-documentale, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ~~obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito~~ e salva destinazione imposta dalla legge alla Biblioteca locale "Ada Ottolenghi", del Comune di Ravenna o ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, che comunque abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Esauriti gli interventi e la loro discussione il Presidente sottopone alla votazione dell'Assemblea il testo definitivo dello Statuto.

L'Assemblea approva, con voto unanime, il nuovo Statuto modificato, dando peraltro mandato al Presidente di provvedere al completamento dell'iter di registrazione dello stesso, nei termini di legge.

Circa le Varie ed eventuali, all'ordine del giorno, il Presidente non registra nessun intervento e pertanto dichiara chiusa l'Assemblea, alle ore 19.30.

Marina di Ravenna, 22 settembre 2022

il Segretario

Anzelmò Ubaldo



il Presidente

Giancarlo Bazzoni



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Comitato per la salvaguardia della Fabbrica Vecchia e del Marchesato APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata: **Comitato per la salvaguardia della Fabbrica Vecchia e del Marchesato APS**, con sede legale in Marina di Ravenna, Piazzale Marinai d'Italia n.19.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Ravenna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione si prefigge di salvaguardare il complesso storico e monumentale della Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna, originario nucleo del moderno porto di Ravenna che ricomprende gli edifici della Fabbrica Vecchia e del Marchesato, sottoposti, a seguito di specifico vincolo, alle disposizioni della legge 1° giugno 1939 n. 1089, e l'area di rispetto circostante e limitrofa, mediante la sua tutela, valorizzazione e fruizione, con soluzioni che ne consentano l'autonomia economica e finanziaria, promuovendo al contempo la conoscenza, la diffusione e lo sviluppo della cultura d'acqua e marinara (ivi compresi lo studio e la ricerca, lo sviluppo e la formazione delle professionalità, la raccolta e la conservazione bibliografica, l'attività museografica, la diffusione di oggettistica, la ristorazione tipica, l'arte e lo spettacolo).

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di porre in essere le seguenti attività:

- studio e ricerca delle vicende che riguardano il complesso e la località di Marina di Ravenna (già Porto Corsini), il porto di Ravenna e le plaghe d'acqua ravennati e sensibilizzazione, divulgazione e promozione della loro importanza attraverso:

- a) la raccolta, catalogazione, conservazione di libri, giornali, testi, pubblicazioni, articoli, documenti, riproduzioni, manoscritti, mappe, piante, disegni, immagini, fotografie, video, CD, ecc.;

- b) la partecipazione e la promozione di fiere, mostre, convegni, manifestazioni, ecc.;

- c) la cura e la realizzazione di opuscoli, manifesti, pubblicazioni, libri, ecc.;

d) l'uso di strumenti multimediali e quant'altro utile o necessario allo svolgimento dell'attività;

- individuazione delle fonti di finanziamento e reperimento dei fondi, pubblici e privati necessari al recupero, alla ristrutturazione, alla destinazione e alla conservazione del complesso;
- istruzione di pratiche, produzione e raccolta di documentazione volte ad ottenere finanziamenti pubblici utili per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- promozione del recupero del complesso attraverso la progettazione del restauro, della ristrutturazione e della destinazione, orientata al ripristino dell'originaria funzionalità pubblica e di servizio al porto e mirata all'autosufficienza economica per mezzo di opportune forme di utilizzo;
- realizzazione delle opere di restauro e di ristrutturazione del complesso;
- promozione di iniziative, proposte, progetti, opere e quant'altro possa valorizzare, anche indirettamente, il complesso;
- ricerca di sinergie e di collaborazioni con le componenti private, pubbliche e di terzo settore e in particolare: enti e realtà portuali, Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ravenna, Università, fondazioni, associazioni e quant'altri utili per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento delle proprie finalità;
- fruizione e gestione del complesso e svolgimento di ogni attività connessa a quelle istituzionali, destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali e alla loro gestione;
- acquisizione di licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- controllo sull'uso e l'utilizzo del complesso e sulla sua integrità, sulle riparazioni e manutenzione degli edifici e sulla sistemazione e conservazione dell'area di rispetto;
- perseguimento, attraverso il recupero del complesso, della cura dello stesso, anche tramite la gestione diretta, in associazione o affidata ad altri, e l'eventuale promozione e/o partecipazione ad una fondazione all'uopo costituita.
- svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da attività di interesse generale;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 
- 7) entrate da attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9) contributi da privati;
10) rendite patrimoniali;
11) proventi delle attività di raccolta fondi;
12) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

I soci persone fisiche devono avere piena capacità giuridica ed incensurabile con morale e civile.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per tre anni;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi degli organi associativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione previa richiesta scritta inviata al Consiglio direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione stessa.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza

di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati o persone indicate dagli associati persone giuridiche.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

r. emiro. Giunta - Prot. 05/10/2022. 1002034.E

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, predispone i bilanci - preventivo e consuntivo - della gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Provvede inoltre alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese tenendo aggiornati i libri contabili e quelli degli inventari.

Art. 12 - Salvaguardia dell'integrità del Patrimonio culturale

Al fine di evitarne la dispersione e di mantenerne la localizzazione a Marina di Ravenna, in caso di alienazione, deliberata dall'Assemblea, del patrimonio librario e storico-documentale (libri, documenti, mappe, foto, cartoline, ecc.) questo deve essere offerto prioritariamente alla Biblioteca locale "Ada Ottolenghi", del Comune di Ravenna, e secondariamente ad altro Ente, che comunque abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 13 - Scioglimento

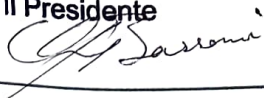
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, comprendente il librario e storico-documentale, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge alla Biblioteca locale "Ada Ottolenghi", del Comune di Ravenna o ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, che comunque abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

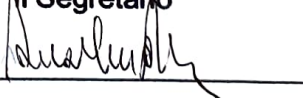
Marina di Ravenna, 22/9/2022

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Il Segretario



Registrato il 04/10/2022 al n. 3086

Serie 3 per Euro septe

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE



Firma su delega del
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Luca Comacina